



Autorità Portuale Taranto

**Delibera n. 09/15
Del 30.06.2015**

OGGETTO: TARANTO CONTAINER TERMINAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE: PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 16 L. 84/94, 6 E 7 LETT. B), C) E D) ULTIMO PERIODO DEL D.M. DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 31.03.1995, N. 585 E DELLA CONCESSIONE EX ART. 18 COMMI 1 E 9 L. 84/94 – PARERE SUL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE AI SENSI DEL COMB. DISP. TRA GLI ARTT. 8 CO. 3 LETT. H) L. 84/94 E 47 LETT. A), B), D) ED F) COD. NAV.

Il Comitato Portuale, su proposta del Presidente

Visto

L'atto n. 01/98, in data 19.05.1998, con il quale l'Autorità Portuale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 16, L. 84/94 e del D.M. del Ministro dei Trasporti e Della Navigazione 31.03.1995, n. 585, la Taranto Container Terminal S.p.A. *“ad esercitare sulle aree e sulle banchine del Molo Polisettoriale del porto di Taranto, di cui all'atto concessorio da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, l'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto proprio e per conto terzi per:*

- *il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere di contenitori,*
- *il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere di mercanzia generale, traffico RO-RO, carichi utilizzati, carichi speciali, comunque specificatamente destinati, per il carico, lo scarico, la movimentazione ed il deposito di contenitori e sempre collegati e finalizzati anch'essi esclusivamente alle navi porta contenitori.”*

Quanto sopra per il periodo 19.05.1998-18.05.2058.

Visto

Il contratto pluriennale di concessione demaniale marittima - relativa alle aree e banchine del Molo Polisettoriale compresa la banchina di riva denominata Calata 5 - n. 03/98, Rep. n. 046, in data 19.5.1998, con il quale l'Autorità Portuale ha assentito in concessione, ai sensi dell'art. 18 L. 84/94, sempre alla Taranto Container Terminal S.p.A. le aree e banchine del Molo Polisettoriale compresa la banchina di riva denominata Calata 5, per una superficie di circa mq. 1.000.000, allo scopo di realizzare e gestire un terminal per contenitori, carico di mercanzia generale e traffico RO/RO, carichi unitizzati di merci in genere e carichi speciali, comunque specificatamente

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

**** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877**

****E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ****

Indirizzo postale: cas. post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

destinato per il carico, lo scarico, la movimentazione ed il deposito di contenitori, sempre collegati e finalizzati anch'essi esclusivamente alle navi porta contenitori. Detta concessione ha la durata di anni sessanta a decorrere dal 19.05.1998, data di sottoscrizione del cennato atto, fino al 18.05.2058.

Considerato

La TCT S.p.A. con foglio del 03.09.2014 ha annunciato la sospensione delle operazioni commerciali del Terminal nel termine di giorni quaranta a far tempo dalla data del foglio medesimo al fine di accelerare gli interventi di ristrutturazione e *revamping* delle gru a carico della stessa.
Interventi mai avviati!

L'Autorità Portuale, con foglio n. 10603 in data 03.09.2014, ha immediatamente riscontrato e contestato il cennato assunto di una paventata ed inopinata chiusura del Terminal nei termini che seguono - ai quali interamente si riporta - che si trascrivono per quanto qui d'interesse:

"... si espone quanto segue.

Nelle varie riunioni tenutesi sia a livello locale che a livello centrale non è stata mai paventata la possibilità di una chiusura del terminal, se non eventualmente per un breve periodo, durante l'esecuzione dei lavori e, comunque, a seguito di specifica ordinanza della Capitaneria di Porto o di altro Ente competente...".

Provvedimento nella specie, mai intervenuto!

"... Per tali ragioni, da considerarsi non esaustive, questa Autorità Portuale ritiene irricevibile il contenuto della suindicata nota, evidenziando che qualunque iniziativa unilaterale deve essere preventivamente concordata con le Parti sottoscrittrici dell'Accordo Generale e con le OO.SS....".

Iniziativa posta in atto senza, peraltro, essere stata concordata con alcuno!

In relazione a quanto precede l'Autorità Portuale ha diffidato la Società avvertendo che, qualora non avesse desistito dalle intenzioni annunciate, avrebbe valutato in ordine all'adozione di ogni più opportuno provvedimento nel pubblico interesse.

L'Autorità Portuale, con altri fogli nn. 11145 e 12166 rispettivamente in data 16.09.2014 e 07.10.2014, ha ribadito quanto formalmente evidenziato con quello precitato sottolineando, in particolare in quest'ultimo:

"... la chiusura pressochè totale delle operazioni commerciali del terminal stanno creando un fortissimo disagio occupazionale, dentro e fuori il terminal, un azzeramento del già limitato traffico di contenitori, un ostacolo alla realizzazione di importanti progetti realizzati e realizzandi da AP (Zona Franca, Piattaforma Logistica, Agroalimentare, ecc.), un incommensurabile danno economico ed all'immagine del Porto proprio in questa delicata fase di riorganizzazione comunitaria e nazionale nell'ambito della quale lo scalo jonico, terzo in Italia per movimentazione di merce, è stato riconosciuto come Strategico...".

L'Autorità Portuale concludeva diffidando nuovamente la Società a rivisitare, con ogni urgenza, le posizioni espresse a salvaguardia del pubblico interesse.

In mancanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti conseguenti con ogni effetto anche in ordine al risarcimento del danno.

Preso atto

Come la TCT S.p.A. abbia inopinatamente anche deciso lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della Società medesima (Cfr. C.C.I.A.A. di Livorno: Visura Ordinaria Società di Capitale Taranto Container Terminal S.p.A. – In Liquidazione - Scioglimento e Liquidazione: Data di iscrizione: 15.06.2015) oltre che avviato la Procedura per Licenziamento Collettivo *ex lege* n. 223/1991 (comb. disp. tra gli artt. 24, 4 commi 2-15-bis, 5 commi 1 e 5) di 539 lavoratori.

Nel merito la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – CGIL Segreteria Provinciale con foglio in data 26.06.2015 ad Oggetto: “*Procedura mobilità personale TCT*” ha fatto pervenire il plico relativo alla procedura di mobilità operata dalla TCT S.p.A. verso i propri dipendenti.

Si legge, tra l'altro, in tale plico prot. MGT15-0100L del 16.06.2015 a firma dei liquidatori della TCT S.p.A., in liquidazione :<< ... *La scrivente Società ... comunica di essere pervenuta alla determinazione di procedere alla cessazione dell'attività di impresa esercita presso il Terminal di Taranto e alla liquidazione volontaria della Società. Da tanto la conseguente decisione di precedere alla risoluzione dei contratti di lavoro relativi all'intero organico aziendale, pari – complessivamente - a n. 539 lavoratori dipendenti, così suddivisi per categoria di appartenenza: n. 3 dirigenti, ... n. 3 quadri, n. 127 impiegati e n. 406 operai...>>.*

Considerato

Siffatto scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società che assorbe ogni altro profilo ha determinato, altresì, ineluttabili conseguenze sui titoli autorizzativi e concessorio attesa l'intervenuta cessazione da parte della stessa della propria attività produttiva e commerciale.

Tali effetti si sono sostanziali nella definitiva cessazione della propria attività di impresa portuale oltre che nel mancato uso del bene demaniale concesso in relazione allo scopo per il quale è stata assentita, a suo tempo, la concessione demaniale marittima.

Inoltre la fattispecie in esame, di scioglimento e di messa in liquidazione volontaria della Società, appare essere rilevante per natura e contenuto poiché idonea ad incidere negativamente sull'*intuitus personae* sottostante ogni rapporto concessorio ed inteso quale necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, del quale vengono positivamente apprezzati l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione ed il particolare affidamento. Presupposti e condizioni nella specie del tutto non più sussistenti.

Preso atto

Nel corso degli accertamenti eseguiti dall'Autorità Portuale in data 21.10.2014, 13.02.2015, 09.03.2015 e da ultimo il 15.06.2015 anche da Enti e Soggetti terzi: Capitaneria di Porto, Gruppo Ormeggiatori del Porto e Corpo Piloti del Porto si è ulteriormente verificato come sull'intero Terminal in concessione permanesse la completa assenza di ogni e qualsivoglia attività da parte di TCT S.p.A. - circostanza questa confermata anche dal personale della Società medesima addetto al Servizio di security - oltre che gli ulteriori inadempimenti ascrivibili unicamente alla stessa (Cfr. Verbale di sopralluogo del 15.06.2015 con annessa documentazione fotografica):

"... Giunti in loco si è riscontrato come sull'intero compendio permanga il completo fermo di qualsivoglia attività che ha generato un degrado complessivo.

Procedendo dalla radice del Molo sino alla testata – ove insiste sui primi 650 ml circa di banchina il cantiere affidato al RTI (con Consorzio Stabile Grandi Lavori SCRL come mandataria) per la realizzazione del progetto "Riqualificazione del molo Polisettoriale, Ammodernamento della banchina di ormeggio, Porto di Taranto" - e percorrendo l'intero Terminal si è osservato quanto segue:

- *parabordi danneggiati o con parti mancanti;*
- *le gru di banchina presentano evidenti segni di ruggine su più punti, fermi di sicurezza (tie down) non inseriti correttamente e perdite di olio dalle parti meccaniche;*
- *generica situazione di degrado con sensibile aumento della vegetazione spontanea lungo ampi tratti di piazzale;*
- *i locali officina presentano serrande abbassate; due dei relativi ingressi risultano interdetti tramite posizionamento di containers; sul piazzale prospiciente sono posizionati svariati mezzi d'opera deteriorati/in disuso, un serbatoio con vasca di raccolta colma di olio oltre che rifiuti vari;*
- *nel piazzale pavimentato con conglomerato bituminoso ed, in particolare, in area prospiciente i binari ferroviari sono presenti evidenti avvallamenti del manto stradale che compromettono la sicurezza per la circolazione dei mezzi d'opera;*
- *assenza di attività di manutenzione straordinaria/revamping dei mezzi d'opera e delle attrezzature;*
- *assenza di attività di manutenzione della banchina e dei piazzali.*

Il Gruppo Ormeggiatori ha reso disponibile, per il sopralluogo, una imbarcazione. Ciò ha consentito di fare alcune foto dalle quali si può rilevare la mancanza di alcuni parabordi ed il deterioramento di altri, il degrado di alcune parti di copriferro e rivestimenti della banchina oltre che il permanere di un quadro fessurativo che interessa la parte di testata della banchina medesima.

Con riferimento alle possibilità di ormeggio della banchina, il Gruppo Ormeggiatori ed i Piloti evidenziano che, nonostante le suindicate criticità, non sussistono impedimenti per la operatività dei restanti 850 ml circa di banchina in concessione alla TCT così

come per gli ulteriori ml 550 circa (300 ml in radice + 250 ml in calata V) di banchina pubblica, del pari, in concessione alla TCT ma non ancora consegnata.

Il Gruppo Ormeggiatori ha altresì rappresentato che a fine 2014 la TCT ha disposto l'interruzione del contratto in essere tra le parti relativo all'attività di manutenzione dei parabordi.

Resta non operativa solo la parte di testata occupata dal suindicato cantiere per un lunghezza di ml 650 circa di banchina a partire dalla testata medesima.

Si allega:

1. Documentazione fotografica...".

Quanto sopra costituisce anche sotto altro aspetto grave inadempimento degli obblighi assunti con il provvedimento di autorizzazione n. 01/98 ex art. 16 L. 84/94 e con l'atto di concessione n. 03/98 ex art. 18 L. 84/94.

Reputato

Detta decisione da parte del già terminalista di abbandonare di ogni attività è, dunque, connotata non solo dai caratteri della unilateralità, ma anche da una mancata considerazione dei riflessi segnatamente negativi che la stessa potesse determinare – come in effetti ha determinato – sull'intero indotto: Lavoratori/Impiegati dipendenti della TCT S.p.A., Doganalisti, Agenti Marittimi, Trasportatori, Operatori portuali, etc.. Categorie queste ultime che con numerose comunicazioni hanno reiteratamente evidenziato come da tale situazione siano scaturite gravissime conseguenze per gli Operatori medesimi.

Considerato

- A. La circostanza, sicuramente non trascurabile, che la TCT S.p.A. non abbia corrisposto all'Amministrazione i canoni dovuti ex art. 16 L. 84/94 (anno 2012: quota variabile non quantificabile poiché non risulta pervenuta l'autocertificazione - afferente l'ammontare del fatturato realizzato in porto nell'anno di riferimento - chiesta con foglio n. 643 del 21.01.2013 e sollecitato con quello n. 12372 del 16.12.2013; anno 2013: quota variabile non quantificabile poiché non risulta pervenuta l'autocertificazione - afferente l'ammontare del fatturato realizzato in porto nell'anno di riferimento - chiesta con foglio n. 513 del 14.01.2014; anno 2014: quota fissa non corrisposta per € 3.710,00 chiesta con foglio n. 513 del 14.01.2014, quota variabile non quantificabile poiché non risulta pervenuta l'autocertificazione - afferente l'ammontare del fatturato realizzato in porto nell'anno di riferimento - chiesta con foglio n. 14939 del 01.12.2014; anno 2015: quota fissa non corrisposta per € 3.710,00 chiesta con foglio n. 14939 del 01.12.2014; il tutto oltre interessi). Ciò costituisce anche sotto diverso profilo grave palese inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del provvedimento autorizzativo n. 01/98

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74121 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

del 19.05.1998, ex art. 16 L. 84/94 (“ ... la presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato dell'Autorità portuale, sentita la Commissione Consultiva locale, qualora ricorra anche una delle condizioni previste dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n. 585 o da ulteriori normative che eventualmente venissero emanate nel corso del servizio...”). Nella specie risultano violati gli artt. 6 e 7, lett. d) ultimo periodo del D.M. medesimo.

- B. La circostanza, del pari sicuramente non trascurabile, che la TCT S.p.A. non abbia corrisposto all'Amministrazione il canone dovuto ex art. 18 (anno 2015 per € 679.912,58 oltre interessi). Ciò costituisce, del pari anche sotto diverso profilo, grave inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione n. 03/98 del 19.05.1998.

Atteso

- La gravità dei suindicati inadempimenti della Società (ora anche in scioglimento e liquidazione volontaria);
- la circostanza che l'Autorità Portuale, prima di adottare il presente provvedimento, abbia ribadito ulteriormente alla Società medesima, con foglio n. 9260 del 22.06.2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione ex art. 16 L.84/94 e della concessione demaniale ex art. 18 co. 9 della normativa medesima ovvero di decadenza dalla concessione essendo irrilevante il *nomen juris* da utilizzarsi. Ciò fissando un termine entro il quale l'interessato potesse presentare le sue deduzioni e che lo stesso, con foglio del 25.06.2015 a firma dei liquidatori, non ha manifestato alcuna concreta proposta recessiva in ordine a tutto quanto precede che potesse, in ipotesi, indurre l'Amministrazione a non procedere all'adozione del presente provvedimento;
- l'incidenza diretta della decisione di scioglimento e liquidazione volontaria – con conseguente perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi – la quale ha determinato per un verso l'impossibilità di svolgere le operazioni portuali e per altro verso la continuazione del rapporto concessorio;
- la palese violazione dei principi di certezza, tutela dell'affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e privato.

Ritenuto

- A. Sussistere l'interesse pubblico all'adozione della revoca dell'autorizzazione ex art. 16 L. 84/94, provvedimento vincolato per la mancanza delle condizioni previste dalla normativa medesima, atteso il deliberato intendimento (mandato ad effetto) dello stesso Soggetto autorizzato di cessare *ex abrupto* le operazioni portuali. Intendimento esercitato unilateralmente senza la benché minima ponderazione delle conseguenze negative che da siffatto intendimento potessero inevitabilmente scaturire per lo Scalo jonico.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

**** Ubicazione:** Porto Mercantile 74121 Taranto **** Tel:** 099/4711611 **** Fax:** 099/4706877

****E-mail:** authority@port.taranto.it ****Cod. Fisc.:** 90048270731 ******

Sussiste, altresì, tale interesse anche per l'intervenuto scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società la quale non ha, dunque, più la capacità tecnica e finanziaria accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione e non è più in grado di svolgere le attività indicate nell'autorizzazione medesima, né di realizzare il programma operativo predisposto all'epoca del rilascio del titolo autorizzativo;

Quanto sopra:

- anche ai sensi del D.M. 585/1995, art. 7, lett. b) e c) (*"L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte delle autorità di cui all'art. 4, comma 1, in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale: ... b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate; c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi"*);
- e sulla base della condizione speciale precisata prevista dall'autorizzazione n. 01/98 (*"la presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato dell'Autorità portuale, sentita la Commissione Consultiva locale, qualora ricorra anche una delle condizioni previste dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n. 585 o da ulteriori normative che eventualmente venissero emanate nel corso del servizio..."*).

B. Sussistere, del pari, l'interesse pubblico all'adozione della revoca ex art. 18 L. 84/94 della concessione, provvedimento vincolato per la mancanza delle condizioni previste dalla normativa medesima per:

- la perdita del requisito soggettivo di *"... impresa di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali..."* ex art. 18 co. 1 L. 84/94;
- l'intervenuto scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società - assorbente ogni altro profilo - la quale non ha, dunque, più la capacità tecnica e finanziaria accertata all'atto del rilascio della concessione e non è più in grado di attuare lo scopo per il quale venne assentito il titolo concessorio;
- l'inosservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario nonché per il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma di attività ex art. 18 co. 9 della normativa medesima;
- la natura demaniale del bene oggetto della concessione la quale comporta, infatti, la sussistenza *in re ipsa* di un interesse pubblico all'adozione del provvedimento di che trattasi per la restituzione del bene all'Amministrazione. Ciò in considerazione del non uso da parte del Soggetto il quale continua ad averne la disponibilità in forza del titolo;

- le suesposte altre accertate gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposte da norme di legge o di regolamento che hanno assunto preponderante rilievo e che hanno compromesso, con carattere di definitività, il proficuo prosieguo del rapporto concessorio rendendo inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata.

Considerato

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini dell'adozione della pronuncia di revoca per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono preponderante rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17.01.2014, n. 232; 23.05.2011, n. 3046; TAR Sardegna, 08.02.2013, n. 111). Nella specie l'Amministrazione ha accertato il verificarsi di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al concessionario al momento del rilascio del titolo essendo questi venuto meno anche e soprattutto ai doveri che gli incombevano sia di svolgere le operazioni portuali e sia di utilizzare proficuamente il bene oggetto della concessione.

Le circostanze summenzionate, peraltro indicanti una pluralità di ragioni che appaiono tutte di per sé idonee a giustificare l'adozione di provvedimenti sanzionatori di revoca dell'autorizzazione n. 01/98 cit. ai sensi degli artt. 16 L. 84/94, 6 e 7, lett. b), c) e d) ultimo periodo del D.M. 31.03.1995, n. 585, allo svolgimento delle operazioni portuali e di revoca della concessione n. 03/98 cit. ex art. 18, commi 1 e 9, L. 84/94 e di decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 lett. a), b), d) ed f) Cod. Nav.. Provvedimenti che costituiscono la manifestazione del potere di autotutela sostanzialmente vincolato nell'esercizio di una discrezionalità di tipo tecnico limitata al riscontro/ricognizione dei relativi presupposti fattuali – all'evidenza soggettivi oltre che del tutto oggettivi – con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato il cui interesse non viene inciso dai provvedimenti accertativi (Cons. Stato, Sez. VI, 02.02.2015, n. 465).

Discende come tali provvedimenti possano essere emanati senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, versandosi in una situazione in cui non possa ravvisarsi alcuna possibilità di cooperazione da parte del privato ovvero di altro apporto consultivo partecipativo da parte dello stesso.

Sentito il Segretario Generale ai sensi dell'art. 10, Legge 84/94.

Sentita

La Commissione Consultiva che ha espresso il proprio parere favorevole nella Seduta del 30.06.2015.

- Sentiti** gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato, riunitosi in seconda convocazione;
- Visto** l'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti n. 11 (undici); voti favorevoli: n. 11 (undici); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;

Letti ed applicati

gli artt. 9 co. 3 lett. g), 15 co. 2, 16 e 18 L. 84/94 e 6, 7 lett. b), c) e d) ultimo periodo D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31.03.1995, n. 585: *"Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali"*;

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 233 del 07.06.2011, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di revocare, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche suindicati, ai sensi degli artt. 16 L. 84/94, 6 e 7 lett. b), c) e d) ultimo periodo del D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31.03.1995, n. 585, l'atto n. 01/98, in data 19.05.1998, con il quale l'Autorità Portuale ha autorizzato, ai sensi della normativa medesima, la Taranto Container Terminal S.p.A. – periodo 19.05.1998-18.05.2058 – *"... ad esercitare sulle aree e sulle banchine del Molo Polisettoriale del porto di Taranto ... l'attività di impresa portuale per conto proprio e per conto terzi..."* per le operazioni ivi indicate;
- 3) di revocare, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche suindicati, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 9 L.84/94, il contratto pluriennale (durata 19.05.1998-18.05.2058) di concessione demaniale marittima n. 03/98, Rep. n. 046, in data 19.05.1998 con il quale l'Autorità Portuale ha assentito in concessione, ai sensi della normativa medesima, alla Taranto Container Terminal S.p.A. le aree e banchine del Molo Polisettoriale compresa la banchina di riva denominata Calata 5, per una superficie di circa mq. 1.000.000, per lo scopo ivi indicato;
- 4) l'adozione con separato atto del provvedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8 co. 3 lett. h) L. 84/94 e 47 lett. a), b), d) ed f) Cod. Nav., per il quale esprime parere favorevole ex art. 9 co. 3 lett. f) L. 84/94;
- 5) di riservare l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

** Ubicazione: Porto Mercantile 74121 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

- 6) di riservare l'esperimento di ogni opportuna azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla Taranto Container Terminal S.p.A., in liquidazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete